



**COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
QUARTU SANT'ALENI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI DI IGIENE
URBANA**

Allegato delibera C.C. n. _____ del _____

INDICE

TITOLO 1.	DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE	5
	ARTICOLO 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
	ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI	5
	ARTICOLO 3- COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI RIFIUTI E LORO MODALITÀ DI ESERCIZIO	7
	ARTICOLO 4- LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE.....	9
	ARTICOLO 5- DEFINIZIONI	10
	ARTICOLO 6- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	16
TITOLO 2.	SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	19
	ARTICOLO 7- ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI	19
	ARTICOLO 8- AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO.....	20
	ARTICOLO 9- MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO ..	21
	ARTICOLO 10- TIPOLOGIA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CONFERIBILI	21
	ARTICOLO 11- TIPOLOGIA DI UTENZE ED ATTREZZATURE PER IL CONFERIMENTO.....	23
	ARTICOLO 12- PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	25
	ARTICOLO 13 - ULTERIORI DIVIETI NEL CONFERIMENTO	26
	ARTICOLO 14- RACCOLTA DOMICILIARE "PORTA A PORTA"	26
	ARTICOLO 15- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	28
	ARTICOLO 16- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	28
	ARTICOLO 17- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI E SIMILI.....	29
	ARTICOLO 18- CONFERIMENTO DI PANNOLONI E PANNOLINI	29
	ARTICOLO 19- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA LAVORI EDILI	30
	ARTICOLO 20 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	30
	ARTICOLO 21 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	30
	ARTICOLO 22- CONFERIMENTO DI PARTI DI VEICOLI (PNEUMATICI, BATTERIE AL PIOMBO E SIMILARI, OLI ESAUSTI, ETC)	31
	ARTICOLO 23 - RACCOLTA CON CONTENITORI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO	31
	ARTICOLO 24- RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI PER PARTICOLARI EVENTI E MANIFESTAZIONI.....	32
	ARTICOLO 25 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI E DI MONITORAGGIO	33
	ARTICOLO 26- DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	33
	ARTICOLO 27 - ECOCENTRO COMUNALE ED ISOLE ECOLOGICHE MOBILI	33
	ARTICOLO 28 - OBBLIGHI GENERALI DEGLI UTENTI DELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO	36
	ARTICOLO 29 - TRASPORTO DEI RIFIUTI	37
	ARTICOLO 30- RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	37
	ARTICOLO 31 - INFORMAZIONE DELL'UTENZA.....	37
TITOLO 3.	NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE	38
	DI RIFIUTI E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	38
	ARTICOLO 32 – FINALITA'	38
	ARTICOLO 33 – COMPOSTAGGIO	38
	ARTICOLO 34 – VOLANTINAGGIO	38
	ARTICOLO 35 – LANCI COLLETTIVI DI PALLONCINI E USO DI CORIANDOLI	39
	ARTICOLO 36 – DIVIETO DI FUMO PRESSO SPIAGGE E ARENILI	39
	ARTICOLO 37- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	39
	ARTICOLO 38 – CENTRO DEL RIUSO.....	39
TITOLO 4.	SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO.....	40
	ARTICOLO 39- CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA.....	40

	ARTICOLO 40- IRREGOLARE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E RELATIVA RIMOZIONE	41
	ARTICOLO 41- OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO	41
	ARTICOLO 42- CESTINI PORTARIFIUTI	42
	ARTICOLO 43 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE	42
	ARTICOLO 44 - DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI	43
	ARTICOLO 45 - MERCATI RIONALI	43
	ARTICOLO 46 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	43
	ARTICOLO 47- CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTI DEI RIFIUTI ANIMALI	44
	ARTICOLO 48 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI	44
	ARTICOLO 49- CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE	45
	ARTICOLO 50 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	45
	ARTICOLO 51 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	45
	ARTICOLO 52- AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	46
	ARTICOLO 53- ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO	46
	ARTICOLO 54- MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ	47
	ARTICOLO 55 - AREE DI SOSTA PER NOMADI	47
	ARTICOLO 56 – PULIZIA SPIAGGE E ARENILI	47
	ARTICOLO 57 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	47
TITOLO 5.	DISPOSIZIONI FINALI	48
	ARTICOLO 58 - VIGILANZA	48
	ARTICOLO 59- INIZIATIVE ED INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI	48
	ARTICOLO 60 - PREVENZIONE E COOPERAZIONE	48
	ARTICOLO 61 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI	49
	ARTICOLO 62 - RIFIUTI CIMITERIALI	49
	ARTICOLO 63 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	50
	ARTICOLO 64- REGIME SANZIONATORIO	50
	ARTICOLO 65- OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI	50

ALLEGATI :

Allegato A – Disposizioni Tecniche di dettaglio per la gestione del progetto di raccolta differenziata Porta a Porta nel Comune di Quartu Sant'Elena

Allegato B - Norme comportamentali per gli utenti per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche per le quali si effettua la raccolta differenziata domiciliare (porta a porta) nel Comune di Quartu Sant'Elena

Allegato C – Sanzioni

Allegato D – Regolamento centro del riuso

Allegato E – Regolamento compostaggio domestico

Allegato F – Centro Ambientale Mobile

TITOLO 1. DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento Comunale di Igiene Urbana ed Ambientale (d'ora in poi Regolamento) è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. (d'ora in poi D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con D.G.R. 69/15 del 23.12.2016 e dei relativi aggiornamenti, del D.Lgs. n.116 del 03.09.2020, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia. Il Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché le attività di igiene urbana, nell'ambito del territorio di Quartu Sant'Elena.
2. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
 - le azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti;
 - le modalità di erogazione degli altri servizi di igiene urbana;
 - il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
3. I criteri generali per la determinazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani o l'applicazione della tariffa alle singole utenze sono demandati ad altro Regolamento.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'affidamento dei servizi pubblici locali, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente Regolamento:

- privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti in particolare quelli indifferenziati, incentivando le forme di raccolta dei materiali destinati al reimpiego, al riciclo ed al recupero di materia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento finale dei rifiuti;
 - si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
 - rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
5. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica. In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione. Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
6. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:
- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
7. L'intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale e/o energia;
 - c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - d) tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
 - e) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e mirati a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la re-immissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.
8. Il ciclo integrato dei rifiuti viene programmato ed effettuato tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi.

9. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga".
10. Gli obiettivi generali della raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nei seguenti principi:
 - a) ridurre la produzione complessiva dei rifiuti urbani;
 - b) raggiungere almeno le percentuali di raccolta differenziata, recupero, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
 - c) promuovere la più efficace differenziazione a partire dal domicilio;
 - d) ridurre la produzione di rifiuti pro-capite e consentire il controllo e la prevenzione dei conferimenti impropri.
11. Vigè l'obbligo per tutti i soggetti destinatari del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del conferimento differenziato dei rifiuti secondo le modalità previste dall'Amministrazione Comunale. La raccolta differenziata deve essere attivata dal produttore.

ARTICOLO 3- COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI RIFIUTI E LORO MODALITÀ DI ESERCIZIO

1. Il Comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto individuato dalla Regione ai sensi del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 191/2009, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 113, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'articolo 198 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalle norme statali e comunitarie sull'affidamento dei servizi pubblici locali, in coerenza con le indicazioni dei bacini di raccolta del Piano provinciale, redatto in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Il Comune fornisce alla Regione, alla Provincia e all'Ente Locale che sovrintende al servizio di raccolta nel bacino ottimale, tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richieste.
2. La privativa comunale non si applica alle attività di recupero/riciclo dei rifiuti speciali di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
3. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
4. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni e le misure per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento dei rifiuti urbani in maniera differenziata e del loro trasporto al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero delle stesse;

- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.;
 - e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
5. Il Comune, può promuovere forme organizzative e di gestione dei servizi, anche a carattere sperimentale, tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
- a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di recupero, riciclo o smaltimento adottate;
 - c) riduzione dei costi conseguenti al recupero di energia e/o di materiali riutilizzabili provenienti da raccolta differenziata.
6. Il Comune può annualmente stabilire le risorse da destinare alle iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.
7. In riferimento a quanto previsto nell'art. 179 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, promuove iniziative dirette a rispettare la seguente gerarchia:
- a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui sopra, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

8. Ai fini del comma precedente l'Amministrazione Comunale promuove:
- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale ed un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
 - c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
 - d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
9. L'Amministrazione Comunale, per quanto di competenza, adotta iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
- a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - b) la previsione di clausole in bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

L'Amministrazione Comunale promuove, inoltre, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) uso di strumenti economici;
- b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto);
- d) definizione di obiettivi quantitativi;
- e) misure educative;
- f) promozione di accordi di programma.

ARTICOLO 4- LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto specificatamente indicate all'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'articolo 185 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche

colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
 - a) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 ss.mm.ii., eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 ss.mm.ii.;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ii., i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

ARTICOLO 5- DEFINIZIONI

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs n.116/2020 e rispettivi allegati ai fini norme contenute nel presente Regolamento valgono le definizioni riportate di seguito:
 - a) **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - b) **Rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ii.;
 - c) **Rifiuti urbani**: i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - d) **Rifiuti non urbani**: i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi

- compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- e) **Rifiuti da costruzione e demolizione:** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- f) **Rifiuti organici:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- g) **Rifiuti alimentari:** tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- h) **Auto-compostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- i) **Produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- j) **Produttore del prodotto:** qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- k) **Regime di responsabilità estesa del produttore:** le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
- l) **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- m) **Commerciante:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- n) **Intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- o) **Prevenzione:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- p) **Gestione dei rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- q) **Raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- r) **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- s) **Preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- t) **Riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- u) **Trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- v) **Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- w) **Recupero di materia:** qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- x) **Riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- y) **Riempimento:** qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
- z) **Oli usati:** qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- aa) **Rigenerazione degli oli usati:** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- bb) **Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- cc) **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto 015 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- dd) **Deposito temporaneo prima della raccolta:** il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;
- ee) **Combustibile solido secondario (CSS):** il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le

caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.

- ff) **Rifiuto biostabilizzato**: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- gg) **Compost**: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- hh) **Compostaggio di comunità**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- ii) **Compostaggio**: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- jj) **Compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni.
- kk) **Digestato da rifiuti**: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- ll) **Emissioni**: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- mm) **Scarichi idrici**: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- nn) **Inquinamento atmosferico**: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- oo) **Centro di raccolta o ecocentro comunale**: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- pp) **Gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- qq) **Migliori tecniche disponibili**: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. I-ter) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- rr) **Spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle

- strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- ss) **Circuito organizzato di raccolta:** sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti;
- tt) **Sottoprodotto:** qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- uu) **Soggetto gestore:** il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;
- vv) **Amministrazione:** il Comune di Quartu Sant'Elena, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia;
- ww) **Utenze domestiche:** le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione;
- xx) **Utenze non domestiche:** le categorie non abitative e le altre utenze, dove non diversamente individuate;
- yy) **Rifiuto indifferenziato:** la parte composta da frazione umida mista a frazione secca riciclabile e frazione secca indifferenziabile dei rifiuti;
- zz) **Frazione secca riciclabile:** la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli di metallo, carta, cartone selettivo, plastica, come sotto definiti;
- aaa) **Frazione secca indifferenziabile** frazione di rifiuto residuale non ulteriormente differenziabile né conferibile nelle frazioni riciclabili;
- bbb) **Frazione organica/umido:** rifiuti così come definiti al comma 1, lettera g) articolo 5 del presente Regolamento;
- ccc) **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Si intendono qui richiamate le definizioni di cui all'art 218 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ddd) **Imballaggi in vetro:** i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti alla raccolta differenziata;
- eee) **Imballaggi in alluminio/banda stagnata:** gli imballaggi e i rifiuti in alluminio o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti alla raccolta differenziata;
- fff) **Imballaggi in carta/cartone:** imballaggi materiali cellulosici;
- ggg) **Imballaggi in plastica:** gli imballaggi in plastica, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- hhh) **Imballaggi in legno:** gli imballaggi in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- iii) **Rifiuti in carta/cartone:** rifiuti costituiti da carta e cartone quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti alla raccolta differenziata;

- jjj) **Rifiuti in plastica:** i rifiuti individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata (tavoli, sedie, giocattoli, sdraio, stendini, etc);
- kkk) **Rifiuti in legno:** i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- lll) **Rifiuti ingombranti:** bene di utilizzo in ambito domestico che per dimensioni e/o peso risulti di impossibile o disagiata conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani quali arredi (pe: materassi, armadi, etc), rifiuti elettrici ed elettronici, materialiferrosi ingombranti, etc;
- mmm) **Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE:** (sottoinsieme dei rifiuti ingombranti): rifiuti per uso domestico di cui all'art 227 e seguenti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer, etc;
- nnn) **Rifiuti da sfalci e potature:** gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- ooo) **Rifiuti speciali:** i rifiuti di cui all'art 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii così come modificato dal D.Lgs 116/2020;
- ppp) **Raccolta porta a porta o domiciliare:** la raccolta dei rifiuti urbani effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;
- qqq) **Isola ecologica:** struttura fissa o mobile, presidiata o no, per la raccolta differenziata di prossimità;
- rrr) **Bonifica:** insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);
- sss) **Messa in sicurezza in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 240 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
- ttt) **Riuso:** riutilizzo di un oggetto che non è ancora diventato rifiuto, per la stessa finalità per cui era già stato utilizzato in precedenza, anche al fine di sottrarlo al ciclo dei rifiuti;
- uuu) **Codice identificativo:** codice grafico o alfanumerico che identifica utenza, tipologia di rifiuto dello specifico contenitore e relativa volumetria utile per risalire, in caso di necessità, all'assegnatario del contenitore;
- vvv) **RFID (Radio Frequency Identification):** dispositivo fissato sul contenitore (mastello o sacchetto) per la raccolta differenziata che identifica utenza, tipologia di rifiuto dello specifico contenitore e relativa volumetria e che trasmette con un segnale ad alta frequenza a sistemi di lettura a disposizione degli operatori che eseguono la raccolta dei rifiuti. Tale tecnologia permette di tracciare il ritiro (prese) dei rifiuti, consentendo l'applicazione della tariffazione puntuale.

ARTICOLO 6- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020 i rifiuti sono classificati:
 - a. secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono "**rifiuti urbani**" i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, ossia:
 - a). i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b). i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato "*L-quater*" (*) prodotti dalle attività riportate nell'allegato "*L-quinqies*" (**);
 - c). i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d). i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e). i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi;
 - f). i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - g). i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5.
3. Sono "**rifiuti speciali**" i rifiuti di cui all'art. 184 comma 3 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, ossia:
 - a). i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b). i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis;
 - c). i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - d). i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - e). i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - f). i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - g). i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h). i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - i). i veicoli fuori uso.
4. Sono "**rifiuti pericolosi**" quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV(Quarta) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
5. Per le restanti definizioni si rimanda a quanto previsto dall'art. 183 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020.

6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento le tipologie di rifiuto e le casistiche elencate all'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

(*) Tabella 1 - Rifiuti urbani e nuovo Allegato L-quater - D.LGS 116/2020

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

(**) Tabella 2 - Rifiuti urbani e nuovo Allegato L-quinquies - D.LGS 116/2020

1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 – Cinematografi e musei
3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 – Stabilimenti balneari
6 – Esposizioni, autosaloni
7 – Alberghi con ristorante
8 – Alberghi senza ristorante
9 – Case di cura e riposo
10 – Ospedali
11 – Uffici, agenzie, studi professionali
12 – Banche e istituti di credito
13 – Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 – Banchi di mercato beni durevoli
17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 – Attività artigianali di produzione beni specifici
21 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22 – Mense, birrerie, hamburgerie
23 – Bar, caffè, pasticceria
24 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25 – Plurilicenze alimentari e/o miste
26 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio
27 – Ipermercati di generi misti
28 – Banchi di mercato generi alimentari
29 – Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

TITOLO 2. SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 7- ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Il servizio pubblico svolge la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche ed utenze non domestiche, come da definizioni riportate precedentemente.
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio, nonché gli obblighi cui sono tenuti gli utenti nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento dall'Amministrazione Comunale, attraverso il Contratto di Servizio con il Soggetto Gestore, oltre alle Ordinanze specifiche in materia.
3. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta, sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione comunale, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze insediative/produttive del territorio servito ed alla economicità ed efficienza del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.
4. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, il Comune di Quartu Sant'Elena individua le modalità di conferimento delle diverse frazioni merceologiche per zone e per singole utenze.
5. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al Soggetto Gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.
6. Riguardo agli edifici condominiali, ove tecnicamente possibile, potrà essere previsto il conferimento dei rifiuti anche all'interno delle pertinenze condominiali, evitando l'esposizione su suolo pubblico. Nel caso dovrà essere consentito al soggetto gestore l'accesso alle aree condominiali per le operazioni di svuotamento dei contenitori.
7. Risulta tra i compiti del soggetto gestore la pulizia delle aree individuate dall'Amministrazione, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.
8. Il Soggetto gestore provvederà ad organizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione saranno tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.
9. Gli utenti le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico saranno interessati dal servizio domiciliare previa autorizzazione al transito degli operatori nelle strade private; in alternativa potranno conferire direttamente all'ecocentro o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione stabilito di concerto col soggetto gestore dietro approvazione dell'Amministrazione. In alternativa i privati dovranno riporre i rifiuti oggetto del servizio di igiene urbana all'ingresso della strada privata in area adiacente alla pubblica via o gravata a uso pubblico a tal fine predisposta a cura del e spese del privato cittadino .
10. Tutti gli utenti sono tenuti ad utilizzare, in via esclusiva, le attrezzature e i contenitori loro assegnati a titolo di comodato d'uso dal gestore del servizio, essendo dotati di sistemi elettronici di riconoscimento dell'utente. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente

regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione. Nel caso di rottura o perdita di efficienza, l'utente ha l'onere di chiedere al soggetto gestore la sostituzione, previa consegna dell'attrezzatura difettosa o danneggiata. La sostituzione del contenitore danneggiato avverrà a titolo gratuito per un sola volta nel periodo di validità del contratto del gestore. Ulteriori sostituzioni sono a carico del privato cittadino.

11. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.
12. È compito dell'utente posizionare i sacchetti o contenitori individuali, ben chiusi, all'esterno delle proprietà immobiliari nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite dall'Amministrazione. Qualora, al momento del conferimento o confezionamento i rifiuti non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento o nelle specifiche disposizioni dettate dall'Amministrazione comunale, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliarli applicando all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.
13. L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito e non raccolto dal gestore del servizio e provvedere ad una nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
14. L'Amministrazione, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. L'errata modalità di conferimento sarà oggetto di sanzione stabilita dal presente regolamento. Il persistente abbandono fuori dalle sedi indicate dal presente regolamento sarà sanzionato ai sensi del comma 1 dell'art. 255 del D.lgs 152/2006.

ARTICOLO 8- AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano i servizi di igiene urbana e si applicano all'intero territorio comunale, garantiti in regime di privativa, fatto salvo quanto diversamente definito nel presente Regolamento.
2. Gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio sono definiti con l'obiettivo di servire il massimo numero di utenze potenziali.
3. Il servizio di raccolta è garantito su tutto il territorio comunale come delimitato negli elaborati di progetto del servizio appaltato comprendendo:
 - a) le strade e piazze classificate comunali;
 - b) le strade vicinali in quanto gravate da uso pubblico;
 - c) I tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - d) aree a verde pubblico.

Possono essere incluse le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta (sbarre e/o portinerie).

4. Il territorio comunale sarà suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che potranno essere antimeridiani, pomeridiani e notturni. Nelle ore dalle 23:00 alle ore 06:00 del giorno successivo non potranno svolgersi, nel centro abitato, servizi rumorosi: spazzamenti meccanizzati e ritiro di frazioni generanti rumore. Al fine di garantire il migliore servizio possibile saranno utilizzate le attrezzature

più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

ARTICOLO 9- MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. La raccolta dei rifiuti urbani viene svolta con le seguenti modalità operative:
 - a) raccolta domiciliare "porta a porta";
 - b) raccolta a domicilio su chiamata (per determinate tipologie di rifiuti);
 - c) raccolta mediante contenitori stradali (per determinate tipologie di rifiuti o in occasione di particolari manifestazioni);
 - d) presso centri di raccolta (ecocentri comunali o isole ecologiche fisse/mobili).
2. Per alcune tipologie di rifiuto urbano, in caso di rilevanti produzioni occasionali, potranno essere organizzate, anche previa stipula di apposite convenzioni con l'Amministrazione Comunale, raccolte differenziate presso l'utenza.
3. Per utenze abituali produttrici di grandi quantità di rifiuto, compresi i condomini, potranno essere attivati servizi specifici di ritiro a domicilio, sia in forma sperimentale sia in forma strutturale. Le specifiche modalità dovranno essere definite in fase di progettazione del servizio o valutate in sede di gara.

ARTICOLO 10- TIPOLOGIA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CONFERIBILI

1. La raccolta differenziata è la tipologia generale adottata dalla Amministrazione che le assegna priorità assoluta quale principale obiettivo da conseguire.
2. Il servizio di raccolta differenziata domiciliare "porta a porta" interessa le seguenti tipologie di rifiuti urbani:
 - a) frazione umida (cucine e mense e sfalci da potature e giardini);
 - b) imballaggi in vetro,
 - c) imballaggi in alluminio, banda stagnata;
 - d) imballaggi e rifiuti in carta e cartone;
 - e) imballaggi in plastica;
 - f) frazione secca indifferenziabile.
 - g) tessili sanitari
 - h) rifiuti ingombranti

L'amministrazione comunale potrà organizzare la raccolta multimateriale di alcune delle suddette frazioni. Le modalità di conferimento e le attrezzature da utilizzare sono riportate nell'articolo 11.

3. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal Piano Regionale per la gestione dei rifiuti sarà gradualmente attivata/potenziata e regolamentata principalmente la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche:
 - a) frazione ad elevata matrice organica proveniente da utenze domestiche e specifiche;
 - b) frazione verde da attività di manutenzione di aree verdi e giardini sia pubblici che privati (purché non raccolti mediante spazzamento);
 - c) rifiuti dei mercati;
 - d) carta e imballaggi di carta e cartone;
 - e) imballaggi in plastica e rifiuti in plastica;

- f) legno (imballaggi e in generale materiali lignei non trattati);
 - g) imballaggi in metallo e rifiuti metallici;
 - h) imballaggi materiali compositi;
 - i) imballaggi materiali misti (ad es. imballaggi in vetro ed imballaggi in alluminio/banda stagnata);
 - j) imballaggi in vetro (con esclusione di specchi, cristalli al piombo, lampadine, vetroceramica, vetro retinato);
 - k) abiti e prodotti tessili non contaminati;
 - l) toner per stampa esauriti non pericolosi;
 - m) prodotti chimici e loro contenitori di uso domestico, compresi i materiali del "fai da te" (vernici, inchiostri, detersivi);
 - n) frazione secca residua/indifferenziabile;
 - o) RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, elettrodomestici, televisori, computer, etc) di origine domestica;
 - p) farmaci scaduti provenienti dalle utenze domestiche;
 - q) pile e batterie esauste da utenze domestiche;
 - r) siringhe ed oggetti taglienti abbandonati;
 - s) rifiuti dello spazzamento stradale;
 - t) materiali provenienti da manutenzione del proprio veicolo (oli minerali, accumulatori).
4. Le singole raccolte saranno attivate/potenziare e regolamentate in attuazione delle modalità indicate nel progetto dei servizi di igiene urbana e/o indicate nel contratto con il soggetto Gestore del servizio.
 5. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta. Nella progettazione del servizio particolare cura dovrà essere adoperata per i piccoli e grandi condomini.
 6. Le raccolte sono assicurate con orari, frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia igienico – ambientale, la quiete pubblica ed il decoro pubblico e sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs 152/2006 nonché alle esigenze del servizio, ferma restando la possibilità di modificarne il numero e le modalità di esecuzione.
 Nel caso di interruzione del servizio a causa di scioperi o festività il soggetto gestore ha l'obbligo di avvisare la cittadinanza mediante affissione di manifesti e avvisi tramite idonei mezzi di comunicazione, almeno 24 ore prima della sospensione. Al fine di scongiurare problemi di carattere igienico sanitario e/o di decoro urbano nella predisposizione del calendario per la raccolta delle frazioni dovrà essere garantita la frequenza settimanale anticipando e/o posticipando il ritiro del rifiuto ricadente nelle festività.
 7. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative; l'Amministrazione comunale, anche per il tramite del Gestore dei servizi, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del precedente punto.
 8. Il conferimento delle varie tipologie di rifiuto, in modalità di raccolta domiciliare "porta a porta", deve essere effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo dei contenitori dedicati.
 9. Tali contenitori, sono ceduti alle utenze a titolo di gratuito con l'obbligo di custodia, manutenzione e

lavaggio.

10. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire tramite il prelevamento degli stessi in area pubblica, al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada dove questo non sia presente, in corrispondenza del proprio numero civico e in posizione che garantisca la massima sicurezza per gli utenti e i mezzi di transito, nei giorni indicati dal calendario di raccolta.
11. Successivamente al prelievo l'utenza è tenuta a rimuovere i contenitori dalla pubblica via nel più breve tempo possibile.
12. Qualora le caratteristiche di alcune strade siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, ai fini di una migliore efficienza ed efficacia del servizio i rifiuti dovranno essere posti nella posizione più idonea, se necessario, previa verifica congiunta da parte della Polizia Locale, del Gestore e dell'Ufficio comunale preposto.
13. L'utenza potrà disporre inoltre il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, sempre in modo differenziato c/o isola ecologica o ecocentro comunale oppure Centro Ambientale Mobile.

ARTICOLO 11- TIPOLOGIA DI UTENZE ED ATTREZZATURE PER IL CONFERIMENTO

I soggetti che possono conferire al pubblico servizio i rifiuti solidi urbani sono:

1. le Utenze Domestiche, singole e/o condominiali, limitatamente alle tipologie di rifiuti indicati all'articolo 6 del presente Regolamento e previo il rispetto delle indicazioni del medesimo;
2. le Utenze non Domestiche di cui alla tabella 2 dell'articolo 6, limitatamente alle tipologie di rifiuti riportate tabella 1 dell'articolo 6.

Ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D. Lgs 116/2020, le utenze non domestiche sono tenute ad effettuare la scelta del gestore del servizio pubblico ovvero del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 5 anni per il conferimento e successivo avvio a recupero di una o più frazioni merceologiche ricomprese nella tabella 1 dell'articolo 6.

Previa comunicazione all'amministrazione comunale, le UND che dovessero ricorrere al mercato, tra i gestori dei servizi di igiene potenzialmente contrattualizzabili rientra anche il gestore del servizio di igiene urbana comunale. In questo caso dovranno trasmettere copia del contratto, al servizio preposto al controllo del servizio e all'ufficio tributi.

È fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Al fine, tuttavia, di garantire il conferimento al servizio pubblico senza arrecare gravi scompensi all'organizzazione contrattualmente prevista dal Soggetto Gestore, i rifiuti urbani di cui all'articolo 6 dovranno essere esposti mediante l'impiego di attrezzature compatibili con le tecniche di raccolta indicate nel presente Regolamento e secondo le medesime frequenze di raccolta.

La dotazione di tali attrezzature sarà commisurata alla tipologia di attività svolta per ogni tipologia di rifiuto. In particolare, per l'esposizione secondo calendario, le diverse tipologie di utenza dovranno utilizzare le seguenti attrezzature:

- a) **Utenze domestiche singole e piccoli condomini** (sino a 8 unità abitative):
 - esposizione di carta con mastello di colore blu dotato di codice identificativo e RFID;
 - esposizione di imballaggi in vetro/alluminio/banda stagnata con mastello di colore verde dotato di

codice identificativo e RFID;

- esposizione frazione umida con sacco compostabile all'interno di mastello di colore marrone dotato di codice identificativo e RFID;
- esposizione di imballaggi in plastica con mastello di colore giallo dotato di codice identificativo e RFID;
- esposizione del secco indifferenziabile con utilizzo sacco semitrasparente all'interno del mastello di colore grigio dotato di codice identificativo e RFID.

b) **Utenze condominiali** (dalle 9 unità immobiliari in su):

Sistema di esposizione misto per tutte le frazioni con esposizione o nel contenitore condominiale di colori differenziati per le varie frazioni come da punto precedente e dotato di serratura e codice identificativo o con esposizione nel mastello per utenza singola di colore vario dotato di codice identificativo e RFID.

Per modifiche alle modalità di conferimento ed esposizione sopra indicate, su richiesta motivata da parte delle utenze interessate, previa verifica della fattibilità tecnica da parte della Polizia Locale, del Gestore e dell'Ufficio comunale preposto, potrà essere utilizzata una modalità di conferimento specifica che tenga conto delle condizioni dello stabile, dei suoi spazi di pertinenza e della viabilità adiacente.

In ogni caso verrà data priorità, al conferimento del secco indifferenziabile in modalità individuale.

c) **Utenze non domestiche** (dotazione variabile in funzione della tipologia dell'attività):

- esposizione di carta/cartone nel contenitore carrellata di colore blu dotato di codice identificativo o roller metallico;
- esposizione di imballaggi in vetro/alluminio/banda stagnata nel contenitore carrellata di colore verde dotato di codice identificativo;
- esposizione frazione umida con sacco compostabile nel contenitore carrellata di colore marrone dotato di codice identificativo e RFID;
- esposizione di imballaggi in plastica con sacco semitrasparente nel contenitore carrellato di colore giallo dotato di codice identificativo;
- esposizione del secco indifferenziabile con sacco semitrasparente nel contenitore carrellato di colore grigio dotato di RFID.

Qualora all'interno di un fabbricato condominiale fossero presenti utenze non domestiche (ad es. studi professionali, agenzie assicurative, etc.) queste, ai fini della consegna delle forniture e della esposizione dei rifiuti, verranno considerate come utenze domestiche.

Se tali utenze non domestiche fossero ubicate all'interno del fabbricato condominiale ma con proprio numero civico (ad es. negozi, bar, saloni di bellezza, etc.) queste, ai fini della consegna delle forniture e della esposizione dei rifiuti, verranno considerate propriamente come utenze non domestiche.

Eventuali necessità specifiche non gestibili all'interno del servizio ordinario potranno essere valutate tramite sottoscrizione di apposita Convenzione tra l'utenza e il gestore del servizio.

Per quanto concerne l'applicazione della TARI in relazione alla fruizione del servizio ovvero alla richiesta di eventuali esenzioni e/o sgravi si rimanda allo specifico Regolamento in materia di tributi locali.

È fatta salva la facoltà dei competenti uffici comunali e/o di soggetti espressamente legittimati dal

Comune, ai sensi della normativa vigente, di effettuare controlli tesi a verificare la veridicità di quanto dichiarato in termini di adesione o meno al servizio pubblico.

Per le UND presenti nelle zone omogenee A, B e C esercitanti in locali commerciali/artigianali/direzionali, privi dei necessari e/o sufficienti spazi interni all'unità immobiliare per l'ubicazione dei contenitori per effettuare la raccolta differenziata, potranno ubicarli nell'area pubblica fronteggiante l'attività produttiva a condizione che non venga intralciata la percorribilità pedonale e veicolare e non vengano sottratti spazi ai parcheggi pubblici. Tale condizione si può attuare quando la presenza internamente all'unità immobiliare confligga con le norme igienico sanitarie.

Il settore dell'edilizia privata nell'istruttoria dei progetti edilizi degli immobili dovrà accertarsi che siano presenti i necessari spazi per consentire la raccolta differenziata dei rifiuti. Particolare attenzione dovrà essere posta per la realizzazione dei piccoli e grandi condomini.

ARTICOLO 12- PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore o detentore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli ai fini del conferimento al servizio comunale di raccolta in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori a ciò adibiti a seconda della tipologia di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti), essi devono essere opportunamente chiusi al fine di evitare versamenti di sostanze sul suolo o all'interno dei contenitori per la raccolta.
3. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.
4. I rifiuti voluminosi quali, in particolare, gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) o quelli plastici (flaconi e bottiglie) dovranno essere ridotti di dimensione (ad es. schiacciati e/o piegati) ai fini del conferimento al servizio di raccolta in modo tale da agevolarne il ritiro ed evitarne la dispersione sul suolo.
5. I rifiuti conferiti al servizio di raccolta, con particolare riferimento agli imballaggi in carta, plastica, vetro, alluminio, banda stagnata, dovranno essere privi di eventuali residui (sia solidi che liquidi) che possano compromettere il corretto processo di recupero dei materiali.
6. I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificatamente stabiliti/e con appositi provvedimenti.
7. Il personale addetto alla raccolta si asterrà dal ritiro dei rifiuti non regolarmente conferiti in termini di composizione merceologica o di calendario di raccolta e ne dovrà segnalare l'errato conferimento con apposito biglietto o etichetta. Il personale potrà prendere nota degli indirizzi oggetto di errato conferimento affinché sia possibile la segnalazione agli uffici comunali preposti per la valutazione dei provvedimenti da adottare.
8. L'utente dovrà contestualmente provvedere al ritiro dei rifiuti entro lo stesso giorno, per esporli

nuovamente in modo conforme al primo giorno utile di raccolta, come previsto dal calendario ordinario. La permanenza del rifiuto oltre il giorno dell'etichettatura sarà considerato errato conferimento e soggetto a sanzione amministrativa.

9. La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori che dovranno altresì mantenere pulite le aree di posizionamento dei contenitori stessi.

ARTICOLO 13 - ULTERIORI DIVIETI NEL CONFERIMENTO

1. È vietato introdurre nei contenitori ed esporre per la raccolta domiciliare:
 - a) sostanze liquide;
 - b) materiale acceso o non completamente spento;
 - c) materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di raccolta;
 - d) rifiuti speciali, tossico/nocivi o pericolosi;
 - e) rifiuti che per dimensioni o caratteristiche non possono essere contenuti negli appositi contenitori.
2. È inoltre vietato:
 - a) spostare i contenitori dedicati alla raccolta stradale dal loro posizionamento;
 - b) abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
 - c) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
 - d) danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di differente natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, etc) sui contenitori per i rifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - e) depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o, comunque, in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione ai fini delle attività di raccolta;
 - f) utilizzare i contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
 - g) immettere nei contenitori non specificatamente dedicati rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali, rifiuti da costruzione o demolizione, pneumatici, rifiuti ingombranti;
 - h) abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori e/o dei luoghi indicati dall'Amministrazione per il conferimento, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata. Tale attività sarà considerata errato conferimento e pertanto sanzionabile ai sensi del presente regolamento. Individuato il trasgressore e invitato a rimuovere il rifiuto e differenziarlo secondo regolamento, qualora non vi provveda, il trasgressore sarà sanzionato ai sensi dell'art. 255 del D.lgs 152/2006.

ARTICOLO 14- RACCOLTA DOMICILIARE "PORTA A PORTA"

1. La raccolta domiciliare "porta a porta" consiste nel prelievo dei rifiuti da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza con contenitori o mastelli specifici secondo la tipologia di utenza (UD – UND – GUND).
2. Tale raccolta avviene direttamente presso i luoghi di produzione quali singole abitazioni, condomini, utenze non domestiche. Il rifiuto è esposto dal produttore in orari e con modalità stabilite al fine di delimitarne il più possibile la permanenza sul suolo.
I titolari delle utenze sono tenuti ad esporre i contenitori su strada, tra le ore 20:00 e le ore 04:00 del giorno precedente alla raccolta prevista e a ritirare i contenitori una volta svuotati, entro e non oltre le

ore 20:00 della giornata nella quale è svolto il servizio. Qualora l'utenza dimostri in maniera inequivocabile, per esigenze lavorative, scolastiche, familiari o a cause di evidente forza maggiore, l'impossibilità di procedere al ritiro dei contenitori entro e non oltre le ore 20:00, potrà procedere al ritiro anche oltre detto limite orario.

3. Ogni contenitore per la raccolta del rifiuto indifferenziato è provvisto di rilevatore elettronico identificativo della singola utenza utilizzabile anche per la verifica dei quantitativi dei rifiuti prodotti e per la loro stima.
4. Al fine di consentire la migliore efficacia del servizio è vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difforni da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata.
5. I contenitori, ad esclusione del mastello del rifiuto organico, dovranno essere esposti esclusivamente quando pieni (con una percentuale di riempimento maggiore del 75%).
6. Il conferimento della **frazione umida** deve svolgersi:
 - a) presso le utenze domestiche e non domestiche;
 - b) in modalità stradale o porta a porta, presso ecocentri comunali e isole ecologiche;
 - c) in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione e indicato nelle istruzioni sui medesimi o negli opuscoli informativi;
 - d) secondo frequenze di raccolta che garantiscano la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico. Può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali a seconda di specifiche esigenze e valutazioni.
7. Il conferimento della frazione **secca riciclabile** (carta, plastica, vetro, etc.) deve svolgersi:
 - a. presso le utenze domestiche e non domestiche;
 - b. sia in modalità mono-materiale sia multi--materiale, stradale o porta a porta, presso ecocentri comunali e isole ecologiche;
 - c. in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi;
 - d. secondo frequenze di raccolta, e le relative modalità, per garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico;
 - e. i rifiuti urbani costituiti da imballaggi, sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta. Il conferimento dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
 - **imballaggi cellulosici:** la carta ed il cartone conferiti all'apposito servizio di ritiro, nel giorno del ritiro, dovranno essere puliti e schiacciati o tagliati per ridurre al massimo il volume all'interno degli appositi contenitori;
 - **imballaggi di vetro, alluminio e banda stagnata:** saranno conferiti di norma all'interno di contenitori appositi e dovranno essere privi di eventuali residui solidi o liquidi;
 - **imballaggi di plastica:** saranno conferiti di norma all'interno di sacchi semitrasparenti e/o di contenitori appositi, e dovranno essere privi di eventuali residui solidi o liquidi;
8. Il conferimento del rifiuto **secco indifferenziabile** deve svolgersi secondo le seguenti indicazioni e

prescrizioni e potranno essere integrate con specifici provvedimenti dell'Amministrazione:

- deve assumere un ruolo residuale e di esaurimento rispetto alla raccolta differenziata;
 - secondo frequenze di raccolta, e le relative modalità, per garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
9. Tutte le attrezzature e i contenitori (kit) sono ceduti alle utenze a titolo di gratuito con l'obbligo di custodia, manutenzione e lavaggio.
 10. Disposizioni di dettaglio sulle corrette modalità di conferimento sono riportate nell'allegato "A" e nell'allegato "B" al presente regolamento.

ARTICOLO 15- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art.198 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali pile esauste, flaconi etichettati T e/o F, lampade fluorescenti, e farmaci scaduti, etc., deve essere conferiti presso l'ecocentro o nei contenitori dedicati distribuiti sul territorio.
3. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico-sanitaria che dovrà essere disciplinata nel progetto del servizio di igiene urbana.
4. Essendo stati attivati servizi di raccolta con contenitori dedicati, anche ubicati presso utenze specifiche, deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità, ponendo a carico delle utenze specifiche l'obbligo di segnalare, con congruo anticipo, all'Amministrazione comunale o al soggetto Gestore, la necessità di svuotamenti integrativi. Per i contenitori, posti su aree pubbliche, inseriti nel progetto del servizio di igiene urbana lo svuotamento prima che venga raggiunto il limite massimo di riempimento sarà a cura del gestore.

ARTICOLO 16- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti (arredi obsoleti, materassi, i RAEE di cui al D.Lgs 151/2005, etc.) saranno conferiti direttamente dall'Utente c/o l'ecocentro comunale o all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.
2. È pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica ed in particolare in corrispondenza dei contenitori per rifiuti e/o di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
3. Il Servizio di ritiro domiciliare, previa prenotazione, verrà svolto con ritiro, per singolo turno prenotato di un quantitativo massimo di 5 rifiuti ingombranti. Si intende per rifiuto ingombrante un singolo elemento (per esempio un armadio, un letto, un tavolo). Il singolo rifiuto ingombrante deve essere conferito, ove possibile in relazione alla sua tipologia, smontato nelle parti componenti. Ad esempio un armadio dovrà essere conferito smontato nelle singole parti componenti, quali portine, fianchi, ecc. Tale disposizione non è valida ad esempio per un divano. Le parti in vetro, per ragioni di sicurezza, devono essere smontate e attentamente imballate. Il rifiuto ingombrante, una volta smontato, viene

considerato come un singolo elemento quando il volume da esso occupato non supera 1 mc. Ovviamente il singolo rifiuto ingombrante (per esempio un armadio), una volta smontato, potrà essere composto da un numero qualsiasi di pezzi (anche superiore a 5), fermo restando il limite volumetrico di 1 mc.

4. Gli ingombranti ricevuti dal gestore presso l'ecocentro comunale, i CAM o ecocentri mobili dovranno essere, dallo stesso, verificati e separati per tipologia. L'eventuale presenza di elementi incongrui che dovessero essere fonte di danneggiamento ai macchinari degli impianti di smaltimento, sarà considerata fonte di risarcimento danni in capo gestore del servizio.
5. Nella stesura del progetto di igiene urbana particolare attenzione dovrà essere posta nel garantire alle fasce deboli: Anziani, portatori di handicap ecc. il ritiro al piano per le unità immobiliari poste oltre il piano terra.

ARTICOLO 17- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI E SIMILI

1. I rifiuti derivanti dalla manutenzione di giardini e simili potrà avvenire con le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento presso l'ecocentro;
 - b) mediante immissione nel contenitore adibito alla raccolta della frazione umida e con l'obbligo di conferire solo rifiuto di piccola pezzatura.
 - c) mediante immissione nell'apposito contenitore per l'utenza appositamente servita.
2. Quando è presente il servizio di ritiro domiciliare, costituente ampliamento del servizio di raccolta, questo è dedicato esclusivamente all'utenza che abbia un giardino di dimensioni pari o superiore a 50 metri quadrati. Previa richiesta di apposito contenitore bianco da lt 240 (dotato di RFID), l'utente dovrà ritirarlo presso lo sportello del *Contact Center* e iscriversi all'Albo dei Conferitori di Rifiuto Vegetale. Il rifiuto vegetale dovrà essere depositato, senza presenza di sacchi, all'interno del suddetto contenitore. Il ritiro dovrà essere prenotato tramite *Contact Center*. Il contenitore andrà esposto, analogamente ai contenitori previsti per le restanti frazioni di rifiuto, la sera prima del giorno previsto per la raccolta.
3. In caso di temporanea indisponibilità dell'apposito contenitore bianco di cui al punto precedente potrà essere consentito il conferimento, mediante il servizio di ritiro domiciliare, mediante sacchi, per un quantitativo massimo di 2 sacchi da 100 lt per singola prenotazione.
4. Ulteriori modalità di raccolta potranno essere stabilite con successivi provvedimenti comunali.

ARTICOLO 18- CONFERIMENTO DI PANNOLONI E PANNOLINI

1. È disponibile, su istanza della singola utenza, il servizio di ritiro domiciliare di pannoloni, pannolini, sacche, traverse (non provenienti da degenti infettivi) dedicato esclusivamente ad anziani, disabili, lungodegenti e bambini di età inferiore a tre anni.
2. Tale tipo di rifiuto dovrà essere conferito in sacchi di plastica semitrasparenti posti all'interno di contenitori dedicati forniti e distribuiti alle utenze previa attivazione del servizio mediante richiesta.
3. La frequenza del ritiro dovrà essere valutata in sede di progettazione del servizio di igiene urbana per l'affidamento del servizio a terzi.

ARTICOLO 19- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA LAVORI EDILI

1. I rifiuti provenienti da lavori edili eseguiti da imprese, società, etc. devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente ad impianti di smaltimento o recupero autorizzati, nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
2. Le imprese operanti nel settore edile devono presentare agli uffici preposti dell'Amministrazione, o al personale incaricato dei controlli durante l'esecuzione e/o contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, idonea documentazione che attesti il luogo in cui hanno smaltito o recuperato ovvero dovranno smaltire o recuperare i rifiuti speciali dei lavori edili.
3. I rifiuti inerti derivanti da saltuari interventi di manutenzione ordinaria condotti direttamente dalle utenze domestiche nelle proprie abitazioni possono essere conferiti gratuitamente, per quantitativi che non eccedano la quantità di 30 kg o 30 lt per singolo accesso, presso l'ecocentro comunale.
Potranno essere conferiti presso l'ecocentro comunale, anche i sanitari derivanti da attività di manutenzione dei servizi igienico-sanitari delle abitazioni. Per i quantitativi complessivi si faccia riferimento a quanto riportato all'art. 27.
4. Per quanto attiene il conferimento effettuato a cura degli utenti si richiama a tal proposito l'art 193 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. dal quale si deduce che i rifiuti conferiti dal produttore o detentore, in modo occasionale e saltuario negli ecocentri, non hanno bisogno di essere accompagnati da un formulario qualora non eccedano la quantità di 30 kg o 30 lt.

ARTICOLO 20 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche di cui all'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. produttrici di rifiuti urbani, che dispongono di spazi idonei, possono stipulare con l'Amministrazione accordi per il posizionamento di contenitori per la raccolta della frazione riciclabile e/o della frazione umida e/o del rifiuto indifferenziabile anche nell'area di pertinenza privata confinata e con accesso diretto da area pubblica, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata.
2. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc) le utenze non domestiche di cui all'allegato L -quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. produttrici di rifiuti urbani di cui all'allegato L -quinqies del medesimo decreto legislativo possono stipulare con l'Amministrazione apposite convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti urbani.
3. Le utenze non domestiche che decidessero di rivolgersi al mercato, tra i diversi operatori economici potranno rivolgersi anche al gestore del servizio di igiene urbana del comune. In tal caso tutti gli atti contrattuali dovranno essere preventivamente e tempestivamente trasmessi agli uffici comunali preposti al controllo e alla tariffazione.

ARTICOLO 21 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

- 1 È vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, carrelli, appendici e natanti da

diporto; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art 231 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

2. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari relative con addebito dei costi di rimozione e smaltimento all'obbligato in solido.

ARTICOLO 22- CONFERIMENTO DI PARTI DI VEICOLI (PNEUMATICI, BATTERIE AL PIOMBO E SIMILARI, OLI ESAUSTI, ETC)

1. Le parti di veicoli prodotte dalle utenze non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Le specifiche modalità del conferimento dei diversi rifiuti del presente articolo potranno essere disciplinate da apposita ordinanza sindacale.
3. I rivenditori al dettaglio di parti di veicoli (pneumatici, batterie al piombo e similari, oli esausti minerali e sintetici, etc) che non effettuano la sostituzione degli stessi sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in oggetto e che inviti gli acquirenti a conferire tali rifiuti nei centri medesimi ed a non disperderli nell'ambiente.
4. Ai sensi dell'art. 27 del regolamento ogni utenza domestica potrà conferire presso l'ecocentro comunale sino ad un massimo di 4 pneumatici all'anno.

ARTICOLO 23 - RACCOLTA CON CONTENITORI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO

1. Tale tipologia di raccolta avviene mediante contenitori di tipologia, materiale, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto che vi si deve conferire.
2. È istituita la raccolta differenziata degli **oli vegetali** (ad uso alimentare) da conferirsi presso contenitori stradali presso pubblica via o aree private ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita dall'Amministrazione.
3. È istituita la raccolta differenziata degli **abiti usati e rifiuti tessili** da conferirsi nei contenitori stradali ubicati presso pubblica via o aree private ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita dall'Amministrazione.
4. È istituita la raccolta differenziata dei **farmaci scaduti** da conferirsi presso contenitori stradali presso pubblica via o aree private ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita dall'Amministrazione.
5. È istituita la raccolta differenziata di **pile esauste** da conferirsi presso contenitori presso aree e locali privati ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita dall'Amministrazione.
6. È istituita la raccolta differenziata di **piccoli RAEE (R4) e Toner**, da conferirsi presso contenitori presso aree e locali privati ad uso pubblico. L'ubicazione e le modalità di conferimento/raccolta dei suddetti contenitori è stabilita dall'Amministrazione.
7. L'amministrazione può istituire la raccolta differenziata di ulteriori particolari tipologie di rifiuti con uso di contenitori specifici all'uso destinati.

ARTICOLO 24- RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI PER PARTICOLARI EVENTI E MANIFESTAZIONI

1. Tale tipologia di raccolta avviene mediante contenitori stradali di tipologia, materiale, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto che vi si deve conferire. L'ubicazione dei contenitori, e ogni sua variazione, viene decisa dall'Amministrazione ed eseguita dal Gestore del servizio.
2. Ogni contenitore è munito di appositi cartelli segnaletici con le indicazioni delle corrette operazioni da eseguire per l'uso ottimale dello stesso.
3. Ad eccezione degli addetti al servizio è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalla area di ubicazione appositamente individuata.
4. Nel posizionamento dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo al traffico veicolare e pedonale e, in particolare, a quello delle persone disabili.
5. La tipologia e il numero dei contenitori utilizzati è stabilita dal soggetto Gestore in funzione della tipologia di evento/manifestazione cui sono destinati. Devono comunque avere caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo. Inoltre, i contenitori adibiti al conferimento devono essere sempre idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a impedire esalazioni moleste.
6. Il numero dei contenitori e la frequenza del loro svuotamento, deve essere tale da consentire, di norma, un agevole conferimento dei rifiuti prodotti, in modo da evitare che i contenitori medesimi siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità.
7. È fatto obbligo agli organizzatori delle manifestazioni/eventi di custodire, mantenere, lavare periodicamente e utilizzare correttamente i contenitori assegnati, nel rispetto delle modalità stabilite e in luoghi idonei a ciò destinati.
8. In particolare verranno rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - a) per quanto riguarda il Codice della strada:
 - entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 - nelle aree per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
 - b) per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile e con particolare riferimento ai contenitori portarifiuti di frazioni merceologiche putrescibili (umido-organico e indifferenziato), una distanza di circa 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, etc;
 - ingressi di farmacie
 - c) per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organi preposti ed inoltre:
 - distanza di metri 15 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanza di metri 25 dalle cabine di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dalle centrali telefoniche;

- d) sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
9. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i contenitori è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

ARTICOLO 25 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI E DI MONITORAGGIO

1. L'Amministrazione può attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'incremento nel recupero di materiali, all'analisi merceologica e/o delle quantità prodotte e/o alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento e di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti, che di definizione degli indici di produzione specifica per unità di superficie.
2. Le zone oggetto dei servizi sperimentali, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.

ARTICOLO 26- DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L'Amministrazione favorisce e promuove la pratica del compostaggio domestico per le utenze singole o condominiali, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero si disponga di un'area scoperta, non pavimentata, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale. Le modalità operative del compostaggio fanno parte del "**AII. E - Regolamento del compostaggio domestico**" allegato al presente regolamento.
2. L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le condizioni, modalità ed obblighi per l'utente.
3. È comunque fatto assoluto divieto miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro, e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.
4. L'Amministrazione può individuare zone a bassa produzione nelle quali sarà maggiormente promossa la pratica del compostaggio domestico, comunque accoppiata al servizio di ritiro della frazione umida con frequenze diversificate.

ARTICOLO 27 - ECOCENTRO COMUNALE ED ISOLE ECOLOGICHE MOBILI

1. I centri di raccolta comunali (ecocentri) disciplinati dal Decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, e successive modifiche", sono costituiti da aree presidiate ed allestite dove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche.
2. L'isola ecologica mobile è una struttura presidiata o no per la raccolta differenziata e di prossimità dei

rifiuti. È composta da vani per l'alloggiamento di contenitori di dimensioni idonee per la raccolta della carta, della plastica, del vetro\lattine, della frazione organica, dei rifiuti urbani indifferenziati ad accesso controllato, mediante sistemi automatici.

3. Il CAM (Centro Ambientale Mobile) è costituito da un'area, recintata e presidiata, destinata alla raccolta differenziata e di prossimità di alcune frazioni di rifiuti. Al suo interno sono presenti gli allestimenti e i contenitori destinati allo scopo.
4. Il conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro, le isole ecologiche e i CAM è di norma consentito ai titolari delle utenze TARI attive a prescindere dalla zona di provenienza. Pertanto potranno accedere solo le utenze che presentino Ecocard o tessera sanitaria. Sono ammesse deleghe da parte dell'intestatario TARI a persone non ricadenti nel suo nucleo familiare.
5. Nel caso di conferimento per conto terzi dovrà essere esibita copia di uno dei documenti di cui al punto 4 relativo all'utente richiedente il servizio oltre al documento di identità in corso di validità del delegato e delegante;
6. È facoltà dell'Amministrazione estendere l'accesso alle isole ecologiche ad altre tipologie di utenza (utenze turistiche estemporanee) previa identificazione delle stesse mediante tessera sanitaria.
7. L'ecocentro, le isole ecologiche mobili e i CAM sono amministrati e coordinati dal gestore dei servizi di igiene urbana e complementari.
8. Durante l'orario di apertura è garantita la presenza, all'interno dell'ecocentro, del personale dell'appaltatore addetto alla gestione ed al controllo.
9. In caso di accesso con veicolo è obbligatorio limitare la velocità a passo d'uomo all'interno della delimitazione perimetrale;
10. Gli orari di apertura sono definiti mediante specifici calendari, approvati dall'Amministrazione e resi noti all'utenza mediante adeguata pubblicità. Non è consentito l'accesso in orari diversi da quelli stabiliti per l'apertura.
11. Le operazioni di scarico dei rifiuti devono essere effettuate a mano da parte dell'utente, all'interno dei pertinenti contenitori, previa verifica della conformità del rifiuto consegnato da parte degli operatori, ove presenti.
12. Non è consentito il conferimento agli utenti sprovvisti dei requisiti richiesti o che si rendano inosservanti delle norme comportamentali; l'operatore provvederà comunque alla registrazione dell'utente specificando le motivazioni della mancata abilitazione al conferimento.
13. Il ripetuto tentativo di conferimento di materiale non idoneo e/o la reiterata tenuta di comportamenti posti in violazione delle norme comportamentali dovranno essere segnalate al Corpo di Polizia Municipale e alle eventuali altre autorità competenti coinvolte.
14. Non sono suscettibili di conferimento presso l'isola ecologica rifiuti particolarmente voluminosi, per i quali è attivo il servizio di raccolta domiciliare.
15. I rifiuti conferibili presso le isole ecologiche sono, di norma, quelli oggetto di raccolta porta a porta.
16. I rifiuti conferibili presso l'ecocentro sono riportati nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CER	QUANTITÀ MASSIMA CONFERIBILE
Tubi fluorescenti	20 01 21*	4 pezzi/giorno

Apparecchiature elettriche di piccole dimensioni e peso tipo 3 (70 cmx50 cmx50 cm) contenenti sostanze pericolose quali <i>monitor, pc, notebook, cellulari, fax, ecc.</i>	20 01 35*	3 pezzi/giorno
Apparecchiature elettriche di piccole dimensioni e peso tipo 4 (70 cmx50 cmx50 cm) non pericolose quali <i>radio, stampanti, tastiere, mouse, giocattoli, asciugacapelli, ecc.</i>	20 01 36	3 pezzi/giorno
Apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo 1 (frigoriferi/freezer/condizionamento)	20 01 23*	1 pezzo al giorno 4 pezzi all'anno
Apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo 2 (lavatrici/lavastoviglie etc)	20 01 36	1 pezzo al giorno 4 pezzi all'anno
Pneumatici di autoveicolo o motoveicolo	16 01 03	4 pezzi/anno
Abbigliamento e tessili	20 01 10 20 01 11	50 l/giorno
Contenitori ex T e/o F, vernici, inchiostri, ecc.	20 01 27* 20 01 28	3 pezzi/giorno per un quantitativo massimo di 20 l
Medicinali	20 01 31* 20 01 32	2 kg/giorno
Batterie e accumulatori esausti	20 01 33* 20 01 34	2 pezzi/anno per gli accumulatori 2 Kg/giorno per le pile
Oggetti metallici di piccolo ingombro	20 01 40	6 Kg/giorno
Legno (piccole dimensioni)	20 01 37 20 01 38	80 Kg/giorno
Inerti	17 01 07 17 09 04	30 Kg/accesso all'ecocentro 0,5 mc/mese 2 mc/anno
Sanitari da bagno (sola parte in ceramica)	17 01 07	4 pezzi l'anno
Olio vegetale combusto	20 01 25	5 l/giorno
Carta e cartone	20 01 01	1 sacco da 100 l/mese
imballaggi in carta e cartone	15 01 01	1 sacco da 100 l/mese
Imballaggi in plastica	15 01 02	1 sacco da 100 l/mese
Imballaggi in materiali misti (vetro, latta e lattine)	15 01 06	1 sacco da 100 l/mese
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08	2 sacchi dal 20lt/mese
Vetro	20 01 02	1 sacco da 100 l/mese
Plastica	20 01 39	2 sacchi da 100 l/mese

Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	20 02 01	2 sacchi da 100 lt/giorno
Secco residuo	20 03 01	2 sacchi da 100 lt/giorno
Toner e cartucce per stampa esauriti (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18	10 pezzi mese 30 pezzi anno
Contenitori etichettati T/FC metallici, compresi contenitori a pressione	15 01 10*	3 pezzi al giorno 10 pezzi al mese 20 pezzi all'anno
Contenitori etichettati T/FC, che hanno contenuto sostanze pericolose	15 01 11*	3 pezzi al giorno 10 pezzi al mese 20 pezzi all'anno
Ingombranti (non RAEE), rifiuti legnosi e imballaggi in legno, imballaggi in materiale tessile, prodotti tessili, rifiuti plastici, lastre in vetro	20 03 07	5 ingombranti al giorno 10 ingombranti al mese 40 ingombranti all'anno
Sfalci e frasche provenienti da potature dei giardini	20 02 01	1 mc al giorno e 6 mc l'anno

Con riferimento ai quantitativi relativi ai rifiuti ingombranti CER 20 03 07, dettagliati nella precedente tabella valgono i seguenti chiarimenti.

Si intende per rifiuto ingombrante un singolo elemento (per esempio un armadio, un letto, un tavolo).

Il singolo rifiuto ingombrante deve essere conferito, ove possibile in relazione alla sua tipologia, smontato nelle parti componenti. Ad esempio un armadio dovrà essere conferito smontato nelle singole parti componenti, quali portine, fianchi, ecc. Tale disposizione non è valida ad esempio per un divano.

Le parti in vetro, per ragioni di sicurezza, devono essere smontate e attentamente imballate.

Il rifiuto ingombrante, una volta smontato, viene considerato come un singolo elemento quando il volume da esso occupato non supera 1 mc. Ovviamente il singolo rifiuto ingombrante (per esempio un armadio), una volta smontato, potrà essere composto da un numero qualsiasi di pezzi (anche superiore a 5), fermo restando il limite volumetrico di 1 mc.

17. I quantitativi di cui alla precedente tabella sono applicabili, per le singole frazioni trattate, stabilite con apposito provvedimento, anche alle isole ecologiche e ai CAM.
18. I quantitativi sopra riportati si intendono automaticamente modificati a seguito di gara d'appalto se l'aggiudicatario dovesse offrire servizi più vantaggiosi per l'utenza.

ARTICOLO 28 - OBBLIGHI GENERALI DEGLI UTENTI DELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

1. Le utenze ubicate all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti sono tenute a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del proprio ambiente organizzando modalità di detenzione e conferimento dei rifiuti che rispettino le previste forme di smaltimento e di raccolta differenziata.
2. Le utenze saranno iscritte al servizio TARI e potranno conferire tutte le frazioni di rifiuto presso l'ecocentro comunale. A tali utenze sarà applicata una riduzione sulla TARI.

ARTICOLO 29 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato da operatori specializzati iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quanto ad emissioni sia di gas che sonore.
2. I veicoli utilizzati dagli operatori di cui al comma precedente devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quali accesso a Zona Traffico Limitato, Area Pedonale Urbana, corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione e altro.
3. Per quanto attiene al conferimento alle isole ecologiche comunali (ecocentri) di rifiuti urbani sino a 30 kg o 30 litri, effettuato dagli utenti direttamente con trasporto su mezzo proprio in modo occasionale e saltuario non è necessaria la compilazione del formulario identificativo dei rifiuti, in accordo a quanto disposto dall'art. 212 c.8 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
4. È ammesso il travaso in linea nel territorio dei rifiuti dai veicoli di raccolta leggeri a veicoli di capacità maggiore solo se funzionale alla razionalizzazione del servizio di raccolta nelle aree del centro urbano che presentano difficoltà di transito. Durante il travaso deve essere evitato lo scarico al suolo dei rifiuti e deve essere assicurata l'immediata pulizia del punto di travaso qualora si verificasse dispersione occasionale dei rifiuti.
5. È preferibile che il travaso in linea nel territorio dei rifiuti da veicoli di media capacità a veicoli pesanti di grande capacità, finalizzata alla razionalizzazione del trasporto a distanza, avvenga in area confinata (es. ecocentro o area attrezzata di raggruppamento o area di travaso) appositamente predisposta per questa funzione.

ARTICOLO 30- RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. L'Amministrazione avvia al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti utilizzando gli impianti in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente Autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni specifiche.
2. Con provvedimenti ordinatori contingibili e urgenti potrà essere disposto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità e verso destinazioni diverse.

ARTICOLO 31 - INFORMAZIONE DELL'UTENZA

1. L'Amministrazione direttamente e/o tramite il soggetto gestore e/o altra ditta incaricata provvede all'attività di informazione all'utenza delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento, dei comportamenti da tenersi da parte degli utenti e dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.
2. L'Amministrazione rende noti nel dettaglio i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:
 - giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti, per ogni flusso merceologico; modalità e frequenze dello spazzamento;

- modalità del conferimento dei rifiuti a domicilio su prenotazione; modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
3. L'Amministrazione rende noti i dati relativi alla quantità ed al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica ed ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.
 4. Il soggetto gestore, di concerto con l'Amministrazione elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Delibera n° 15/2022/R-rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la "Carta dei servizi sulla gestione dell'igiene urbana".
 5. Lo schema della carta dei servizi minimi da inserire come allegato obbligatorio tra gli atti di gara definirà, in conformità alla delibera n° 15-2022-R-rif, i livelli minimi delle prestazioni da richiedere al gestore.

TITOLO 3. NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

ARTICOLO 32 – FINALITA'

1. Nel presente Titolo sono descritte e normate le iniziative e le azioni che il Comune programma e attua al fine di ridurre la produzione dei rifiuti e salvaguardare l'ambiente.

ARTICOLO 33 – COMPOSTAGGIO

1. Il compostaggio domestico, come descritto all'art. 26, è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili, foglie, etc) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta, verdura e avanzi di cibo) e affianca l'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto umido.
2. Il compostaggio domestico deve, quindi, considerarsi parte integrante dell'insieme di pratiche legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio e, pertanto, alla salvaguardia dell'ambiente.

ARTICOLO 34 – VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia ed il decoro del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - collocare i volantini sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico; lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
 - Collocare volantini sotto gli ingressi delle porte di accesso delle abitazioni e/o passi carrai.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità adeguata alla raccolta dei rifiuti minuti in maniera differenziata.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

ARTICOLO 35 – LANCI COLLETTIVI DI PALLONCINI E USO DI CORIANDOLI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, nel territorio comunale è fatto assoluto divieto di effettuare “lanci collettivi di palloncini”, ovvero prevedere, nell'ambito di manifestazioni, spettacoli, feste (anche private), eventi e similari, la liberazione di palloncini in spazi aperti. Il divieto di cui al capoverso precedente non si applica nel caso di utilizzo di palloncini biocompostabili; in questo caso, chi intenda organizzare un'attività che preveda un “lancio collettivo di palloncini” dovrà fare apposita richiesta (con 15 giorni di anticipo) al Servizio ambiente, allegando alla domanda la scheda tecnica del palloncino biocompostabile che si intende utilizzare.
2. È altresì vietato il lancio di coriandoli in materiale non biocompostabile.

ARTICOLO 36 – DIVIETO DI FUMO PRESSO SPIAGGE E ARENILI

1. In tutte le spiagge e arenili ricadenti nel territorio comunale è attivo il divieto assoluto di fumo entro metri i 20 metri dalla battigia.
2. E' altresì vietato lasciare i mozziconi delle sigarette in spiaggia. I fumatori dovranno essere muniti di contenitori per deporre i mozziconi. L'abbandono dei resti delle sigarette sulla spiaggia sarà considerato violazione del corretto smaltimento e di conseguenza sanzionabile.
3. Non rientrano nei casi di applicazione del presente articolo le sigarette elettroniche.

ARTICOLO 37- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Ai sensi del presente Regolamento, il Comune, o per esso il Gestore del Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e/o Onlus e/o di Enti pubblici, previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio a condizione che gli affidamenti avvengano con modalità che non violino le norme di legge in materia di concorrenza.
2. L'amministrazione comunale di propria iniziativa o a mezzo del gestore pubblico, supporta le meritevoli iniziative delle associazioni o privati cittadini nelle attività finalizzate alla pulizia di aree pubbliche.

ARTICOLO 38 – CENTRO DEL RIUSO

Nel rispetto degli indirizzi della direttiva europea 2008/98/CE il Comune di Quartu Sant'Elena promuove il riutilizzo dei prodotti ed a tal fine individua appositi spazi per l'esposizione temporanea, al fine dello scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

A tal fine viene istituito il “Centro del riuso” da ubicarsi in locale o area presidiata allestiti per il deposito, l'esposizione, il ritiro e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati suscettibili di riutilizzo.

Le modalità operative del servizio fanno parte del “**Regolamento del centro del riuso**” allegato al presente regolamento.

TITOLO 4. SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

ARTICOLO 39- CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA

1. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio con il Gestore, nonché con riguardo alla tutela dei beni della Città e sue pertinenze, sono definite le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di apportare variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti da provvedimenti specifici e/o convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
2. I servizi di pulizia, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui ai successivi articoli, sono assicurati con diversi livelli di servizio e diverse modalità, all'interno delle aree di espletamento dei servizi, ed in particolare riguarderanno:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - rive dei corsi d'acqua non date in concessione, spiagge e litorali purché libere ed accessibili;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
 - Porticati privati ma aperti al pubblico.
3. L'Amministrazione garantisce principalmente i seguenti servizi:
 - Spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, piazze, viali, cunette stradali, cordoli di rotonde, aiuole spartitraffico, giardini, percorsi pedonali, piste ciclabili, porticati pubblici, sottopassaggi, etc. oltre a lavaggi ed interventi di sanificazione mirati;
 - la pulizia dei marciapiedi, portici pubblici e/o aperti al pubblico, parcheggi, banchine stradali dev'essere effettuata entro un limite di almeno un metro dalla sede stradale;
 - la rimozione sistematica dei rifiuti giacenti su strutture ed aree pubbliche con superficie erbosa quali fioriere, vasche piantumate, aiuole e simili;
 - diserbo stradale sia di quelle pavimentate che di quelle in terra battuta poste all'interno del centro abitato come definite dal D.lgs 285/1992.
 - pulizia e spurgo delle apparecchiature destinate all'allontanamento delle acque dalla sede stradale (quali pozzi, pozzetti, griglie, caditoie, bocche di lupo ecc.) presenti su aree aperte pubbliche e

private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali; rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;

- rimozione e smaltimento dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili

ARTICOLO 40- IRREGOLARE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E RELATIVA RIMOZIONE

1. Fatta salva l'applicabilità delle normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati.
2. L'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, provvede ai sensi del presente regolamento alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, irregolarmente smaltiti su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. L'Autorità competente, qualora sia identificato il responsabile dell'irregolare smaltimento dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento e ad eventuali operazioni di ripristino dell'area. La mancanza ottemperanza all'ordinanza emessa ai sensi del presente regolamento sarà considerato abbandono e pertanto rilevante ai degli artt 255 e 256 del D.lgs 152/2006 con emissione di ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 152/2006.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento ordinatorio, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, effettuano l'intervento di emergenza, fatti salvi i poteri di rivalsa.

ARTICOLO 41- OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
2. Al fine di prevenire l'irregolare smaltimento di rifiuti derivanti dal consumo di prodotti da asporto

su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico nonché l'utilizzo non conforme dei cestini portarifiuti stradali ubicati su tali aree o nei loro pressi, è fatto obbligo a chiunque eserciti le suddette attività di vendita di prodotti da asporto di collocare idonei contenitori a disposizione dei consumatori.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici), di strade o piazze, con occupazione del suolo appositamente autorizzata previa stipula di convenzione con l'Amministrazione, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia.
5. I rifiuti raccolti durante le attività di pulizia di cui ai commi precedenti sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori.
6. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed alla rimozione dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi è fatto divieto di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) degli stessi.

ARTICOLO 42- CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, l'Amministrazione garantisce la presenza sul territorio di appositi cestini portarifiuti (anche destinati in maniera specifica al conferimento delle deiezioni canine), fissi o amovibili, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna.
2. Sui cestini portarifiuti, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietata l'affissione e l'esecuzione di scritte nonché danneggiare, ribaltare o rimuovere i medesimi.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate.
4. fatto divieto di conferimento nei cestini portarifiuti stradali di tipologie di rifiuti per i quali è presente un'apposito circuito di raccolta nonché di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private. Tale comportamento costituisce a tutti gli effetti un abbandono di rifiuti su suolo pubblico e come tale passibile di sanzioni.
5. Qualora vengano realizzate da privati, sul territorio cittadino, opere urbanistiche che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate preventivamente con gli uffici comunali competenti.

ARTICOLO 43 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

1. È vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti

permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1) saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

ARTICOLO 44 - DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.
2. È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. È altresì vietata la sosta nelle piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

ARTICOLO 45 - MERCATI RIONALI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
2. Gli esercenti dei mercati rionali devono garantire che i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, siano dagli stessi conferiti all'interno di contenitori di loro proprietà assicurando la gestione separata della frazione umida, della frazione secca residua e degli imballaggi secondo le modalità definite per ciascun mercato dall'Amministrazione, secondo i principi generali di cui al comma 1) e le disposizioni contenute nelle Ordinanze e Regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.
3. Gli esercenti devono sgombrare da veicoli ed altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, salvo specifiche autorizzazioni dei competenti Uffici comunali e sono tenuti, sia durante l'attività che alla sua conclusione, a mantenere ed a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualunque tipo.
4. Gli stessi obblighi e prescrizioni valgono per i mercati e le fiere occasionali o periodiche.

ARTICOLO 46 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro

cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il responsabile/referente ed il programma delle iniziative all'Ufficio comunale competente in materia di igiene urbana, con un preavviso di almeno dieci giorni.

2. Fatti salvi diversi e specifici accordi, l'onere della spesa conseguente ai servizi di pulizia delle aree che si intendono utilizzare, alla raccolta e smaltimento rifiuti è a carico dell'organizzatore dell'evento e/o manifestazione.
3. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalle manifestazioni, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione. I rifiuti devono essere raccolti in maniera differenziata riducendo il più possibile la frazione secca indifferenziabile.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di pulizia, raccolta rifiuti, spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, potranno essere posti a carico degli organizzatori.

ARTICOLO 47- CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTI DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari di animali ed a chiunque li accompagni, quando questi siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliercle dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico, o privato ad uso pubblico, e di depositarle nei cestini stradali portarifiuti o negli appositi contenitori specifici, se presenti.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti.
3. L'Amministrazione, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento, nel rispetto delle normativa vigenti in materia, delle spoglie di animali domestici e selvatici abbandonate sulle strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o detentore ad esso saranno addebitati i costi sostenuti.

ARTICOLO 48 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, nonché l'affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente è tenuto alla pulizia del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.

ARTICOLO 49- CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE

1. Le imprese che effettuano attività edile ed approntano cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, sino ad una distanza non inferiore a tre metri, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole/i se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese con permesso a costruire o con dichiarazione d'inizio attività, o autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, che contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, sanitari, mattoni, etc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. In assenza della citata comunicazione non potrà essere dato inizio ai lavori. Entro trenta giorni dal termine dei lavori le suddette imprese dovranno documentare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.

ARTICOLO 50 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani da parte del Gestore del servizio nella rispettiva via o piazza.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze/pizzette, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) o risultando utilizzati impropriamente in cestini portarifiuti stradali, essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di cui sopra, in dotazione o comunque antistante, dovrà risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 51 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e

la destinazione dei terreni stessi, con esclusione dei fondi rustici ricadenti nelle zone omogenee per le quali il PUC preveda l'obbligo della recinzione con muro a secco, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo ogni area dovrà essere obbligatoriamente provvista di opere di sbarramento degli accessi e di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo ed il conferimento di rifiuti da parte di terzi.
3. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle suddette aree.
4. In caso di abbandono abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla messa in pristino ed all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
5. In caso di inerzia l'Amministrazione interviene, con potere di rivalsa nei confronti dei destinatari delle Ordinanze suddette.

ARTICOLO 52- AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti, ivi comprese quelle destinate alla sosta delle strutture mobili che ospitano addetti ai lavori ed animali, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'attività previo il pagamento della tariffa prevista dall'apposito Regolamento.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area potrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del Luna Park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata di tutte le tipologie per quali sono attivi i relativi servizi di raccolta, derivanti sia dal consumo degli spettatori che degli operatori.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
5. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario dei servizi di igiene urbana normalmente prestati sarà a carico dei gestori delle attività di che trattasi.

ARTICOLO 53- ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO

1. Gli esercizi stagionali all'aperto devono far pervenire all'Amministrazione Comunale con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero l'attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato.
2. È obbligo dei titolari degli esercizi di cui sopra provvedere al conferimento in maniera differenziata dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione.
3. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc.) gli esercizi stagionali possono stipulare con l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di

rifiuti.

ARTICOLO 54- MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

1. Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc, sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
3. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

ARTICOLO 55 - AREE DI SOSTA PER NOMADI

1. Nelle aree formalmente assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, è garantito un servizio di raccolta dei rifiuti con modalità di effettuazione definite nell'ambito del contratto con il Gestore del servizio di igiene urbana.

ARTICOLO 56 – PULIZIA SPIAGGE E ARENILI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle spiagge e degli arenili, sono installati appositi cestini per rifiuti prodotti dai bagnanti. Nelle spiagge è vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto.
2. L'utenza deve collaborare ai fini del mantenimento di adeguate condizioni igieniche di pulizia generale. Deve, pertanto, obbligatoriamente utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, gli appositi contenitori posizionati sugli arenili, evitando di lasciare qualsiasi tipo di rifiuti sugli arenili stessi, in mare o sulle aree di accesso alle spiagge.
3. Per la pulizia delle spiagge è consentito esclusivamente l'utilizzo di apposita attrezzatura che non modifichi lo stato dei luoghi e non alteri il normale piano e le quote dei profili naturali dell'arenile.
4. Ai fini del presente regolamento è vietata l'introduzione di animali nelle spiagge, salvo dove espressamente consentita.

ARTICOLO 57 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Tali Ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le stesse possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi.

TITOLO 5. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 58 - VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dipendenti comunali o ad altre categorie di personale, anche non comunale, identificate con provvedimento dell'amministrazione comunale che ne delimiterà le funzioni assegnate, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Associazioni di volontariato, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla normativa vigente e, ove consentito dalla legge, a personale di altri Enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione o del Gestore del servizio.

ARTICOLO 59- INIZIATIVE ED INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

1. L'Amministrazione studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei diversamente abili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
2. Il gestore del servizio, sulla base dei risultati dei predetti programmi, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

ARTICOLO 60 - PREVENZIONE E COOPERAZIONE

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione si può avvalere, nei limiti e con i criteri di scelta di cui alla vigente normativa di riferimento, della collaborazione delle associazioni di volontariato, di cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il gestore del servizio. Il gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente all'Amministrazione l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo. La convenzione deve contenere:
 - a. il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
 - b. la durata della convenzione;
 - c. la tipologia dei rifiuti raccolti e le modalità di raccolta;

- d. i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia;
 - e. l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione delle tipologie e quantità di rifiuti raccolti.
2. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente dai legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio di competenza dell'Amministrazione. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie. In particolare, nell'espletare il proprio servizio, i soggetti citati dovranno:
 - a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b. evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
 3. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.
 4. Le convenzioni possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di determinare quantitativi massimi: carta e cartone, metalli ferrosi o non ferrosi, plastica, vetro, indumenti e simili ovvero attività sperimentali di riciclo/riutilizzo di materiali altrimenti destinati allo smaltimento.
 5. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi effettuati dal soggetto gestore.
 6. L'amministrazione comunale anche per il tramite del gestore dei servizi di igiene urbana, favorisce e collabora a tutte quelle iniziative di carattere ambientale volte alla pulizia di parti di territorio.

ARTICOLO 61 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

1. L'Amministrazione comunale studia e realizza forme di incentivazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche, singole o collettive, che si sono particolarmente distinte nella partecipazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, assegnando i seguenti riconoscimenti :
 - attestati di benemerenzza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa secondo modalità stabilite con specifico regolamento.
2. Potranno, inoltre, essere previste, per premiare comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata, agevolazioni tariffarie.

ARTICOLO 62 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali i rifiuti da esumazione ed estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del DPR 254/2003, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 dello stesso DPR 254/2003.

2. Tutti gli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero sono avviati ai circuiti di raccolta differenziata attivati nel territorio.

ARTICOLO 63 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, così come definiti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, al loro avvio a recupero o smaltimento.

ARTICOLO 64- REGIME SANZIONATORIO

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste nella Legge 24 novembre 1981 n 689, così come applicate nell'**Allegato C)** del presente Regolamento, fatte salve quelle adottate da specifici provvedimenti di attuazione.

ARTICOLO 65- OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono abrogate, e quindi cessano di avere vigore le norme, gli atti ed i provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Il presente regolamento produce effetti nei confronti del gestore del servizio di igiene urbana per gli affidamenti successivi all'esecutività del presente regolamento. Avrà effetti nei confronti del gestore dei servizi in atto, solo a seguito di concordamento delle clausole contrattuali.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.